



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale - N. 137

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ESPLICATIVA CIRCA LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA -

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **21.30** nella solita sala del palazzo municipale, venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Sigg.:

CAVATORTA GIOVANNI	SINDACO	SI
CAVALLARI ALESSANDRO	VICE SINDACO	SI
MINOTTI ALESSIA	ASSESSORE	SI
PICCININI MASSIMO	ASSESSORE	SI
ROSSI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZUCCHINI ILARIA	ASSESSORE	SI

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. CINI MARCO.
Assume la Presidenza il SINDACO, CAVATORTA GIOVANNI .

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con Determinazione N. 63 del 2018 avente ad oggetto "PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI - COOP. SOCIALE SAN MARCO" si prorogava in attesa dell'indizione di apposita procedura di gara il servizio in oggetto;

DATO ATTO:

CHE per garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali appare opportuno affidare il servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali nel Comune di Viadana, per una spesa presunta massima di euro 170.000,00 di cui 134.950,00 per servizi e € 34.045,00,00 per somme a disposizione.

CHE volontà della Stazione appaltante è quella di ricorrere allo strumento dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, co. 3, che consente di stabilire le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti/ordini, senza peraltro impegnare in alcun modo l'ente pubblico comunale ad effettuare richieste nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso, istituto che meglio risponde alle esigenze di bilancio e di difficoltà di preventiva programmazione e definizione degli interventi necessari.

CHE l'affidamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- spesa presunta massima di € 179.940,00, ed € 43.060,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (€ 39.586,80 iva al 22%, € 225,00 Tassa Anac, € 3248,20 incentivi per funzioni tecniche);
- oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 8.000,00;
- SPESA TOTALE NEL QUADRIENNIO € 223.000,00 spesa stimata annua 55.750,00
- che il contratto decorrerà dalla data di consegna e avrà durata di mesi 48, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale venga raggiunto in tale termine. Pertanto, terminato il quadriennio di riferimento o esaurito l'importo massimo previsto, l'accordo si intenderà concluso.
- Affidamento mediante procedura telematica negoziata ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uu) e 36, co. 2 del d.lgs. 50/2016
- da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato decreto individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'allegata tabella criteri di valutazione;
- svolgimento della gara in modalità interamente telematica mediante il sistema di negoziazione messo a disposizione da ARCA, in particolare Sintel, sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative.

CONSIDERATO:

CHE il quadro economico di massima complessivo nei 3 anni di durata dell'appalto risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO SERVIZI (3 ANNI)	€	134.955,00
ONERI SICUREZZA	€	6.246,00

SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI SERVIZI (22%)	€	29.690,10
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€	2.699,10
ANAC	€	225,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	2.430,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	35.045,00

TOTALE APPALTO	€	170.000,00
----------------	---	------------

VISTI gli elaborati di gara redatti dal sottoscritto Ing. Giuseppe Sanfelici

Allegato A CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato B COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELENCO PREZZI UNITARI

Allegato C DUVRI COSTI DELLA SICUREZZA

Allegato D TAVOLE GRAFICHE

Allegato E CONTRATTO TIPO

allegato F RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

Che questo Ente intende affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, nella forma della procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO:

Che il comma 20 dell'articolo 34 del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"

Che è opportuno provvedere alla pubblicazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta onde assicurare la più ampia pubblicità e conoscenza delle condizioni che stanno alla base della gara stessa;

Vista l'allegata relazione redatta ai sensi l'art.34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 comma 20 redatta dal sottoscritto responsabile del procedimento;

Visto l'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990

Visto l'art. 30 del T.U.E.L di cui al D.Lgs 18/8/2000,n.267;

PROPONE

Di considerare le premesse quali parti integrante della presente deliberazione;

Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di disporre la pubblicazione della relazione mediante gli strumenti previsti da norma;

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO di quanto sopra proposto dal Dirigente Area Tecnica Ing. Giuseppe Sanfelici corredato dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione dichiarandone l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza di darvi attuazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 28/07/2018

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ESPLICATIVA CIRCA LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 267/2000.

Viadana, 31/07/2015

**Il Dirigente Area
F.TO Ing. Giuseppe Sanfelici**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000:

NON NECESSARIO.

Viadana,

**Per il Responsabile di Servizio
Titolare di Posizione Organizzativa
Settore Ragioneria – Finanze**

Viadana,

Il Segretario Generale

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO
CAVATORTA GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CINI MARCO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data **02/08/2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al **17/08/2018**.

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CINI MARCO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 31/07/2018.
- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 31/07/2018

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CINI MARCO**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente.



Città di
VIADANA

OGGETTO
SERVIZI CIMITERIALI

ALLEGATO G)

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica.

ANNO 2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing Giuseppe Sanfelici

Premesso che:

tra i servizi erogati dal Comune vi è quello riguardante il servizio cimiteriale le cui attività sono disciplinate dal DPR 285 del 10.9.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; con deliberazione del Consiglio com.le n. 70 del 2016 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria, disciplinante le modalità di erogazione dei servizi cimiteriali alla cittadinanza, predisposto in ottemperanza al regolamento nazionale di polizia mortuaria citato al precedente capoverso;

la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE);

i Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio, volti a soddisfare i bisogni della comunità o di parte di essa;

gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico;

i servizi cimiteriali, sono servizi pubblici locali;

i servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002, presentano natura di servizio pubblico avente rilevanza economica, in cui il corrispettivo del servizio è costituito dai proventi delle concessioni e subconcessioni di aree, da entrate di natura tributaria e tariffaria e contributi in conto esercizio a copertura degli oneri concernenti i servizi d'istituto; tale configurazione del servizio è stata così confermata in numerose pronunce (C.S., Sez. VI, 27.12.2006 n.7950; Cass. Civ., Sez. I, 06.06.2005 n. 11726; Tar Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 29.01.2010 n. 460);

l'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

l'Amministrazione Comunale, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, ha individuato da tempo nella prima soluzione le modalità di gestione dei servizi cimiteriali, ovvero:

1. nell'appalto la forma di gestione più idonea per la gestione delle operazioni cimiteriali mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica delle operazioni appaltate nonché le attività amministrative relative alla tenuta dei registri delle attività e movimentazioni cimiteriali;

2. nella gestione diretta la forma di gestione più idonea per il servizio di illuminazione votiva, esternalizzando solo i lavori elettrici mediante accordo quadro per tutti i cimiteri comunali; attualmente le operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/90, quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, ecc., vengono effettuate dalla ditta affidataria del servizio, avente contratto scaduto e rinnovato solo nelle more dell'aggiudicazione del servizio; che l'illuminazione votiva viene gestita direttamente, per la bollettazione e la riscossione del canone, ed il pagamento delle utenze di energia elettrica mentre la gestione e manutenzione degli impianti viene effettuata da ditta in appalto specializzata in impianti elettrici; la costruzione e/o ampliamento dei cimiteri, viene gestita direttamente dall'Amministrazione comunale, previa progettazione e appalto dei lavori; la stipula di concessioni per sepolture private in loculi, ossari, ecc., così come le autorizzazioni per operazioni cimiteriali e cremazione dei defunti, vengono gestite direttamente dai competenti Uffici e Servizi comunali; con deliberazione della GC n. 146 del 17/12/2013, sono state adeguate le tariffe relative alle concessioni cimiteriali a carico della cittadinanza; con deliberazione della G.C. n. 15 del 18/01/2018 sono state decise le tariffe da applicare per l'anno 2018 relativamente ai servizi cimiteriali ed all'illuminazione votiva;

Dato atto che :

ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste";

Il modello gestionale da adottare è stato condiviso con la giunta comunale e prevede quanto segue:

1. livelli qualitativi – l'aggiudicatario, del servizio cimiteriale, assume la piena responsabilità dei risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia;
2. costi di gestione - probabile sconto proposto dall'appaltatore/concessionario (ribasso per i servizi cimiteriali) in riferimento alle tariffe approvate nel 2018
3. Mantenimento in capo all'A.C. del servizio lampade votive per l'importo degli incassi che permette una efficace gestione economica del servizio;

Tenuto conto che, i servizi di manutenzione ordinaria, taglio dell'erba, svuotamento cestini e pulizia servizi igienici verrebbero effettuati in economia, dal personale del Comune.

Rilevato :

che il quadro economico attuale della gestione dei servizi cimiteriali risulta essere il seguente per i 4 anni di appalto:

anni 2019/2022:

IMPORTO ANNUO COMPRESI ONERI SICUREZZA	€ 44.985 x 3
importo servizi (anni 3)	€ 134.955,00
Costi sicurezza € 2.082,00 per anno	€ 6.246,00 compresi in importo servizi
SOMME A DISPOSIZIONE	
iva 22%	€ 29.690,10

Incentivo funzioni tecniche	€ 2.699,10
ANAC	€ 225,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.430,80
TOTALE Somme a Disposizione	€ 35.045,00
IMPORTO TOTALE	€ 170.000,00

Che sulla base delle proiezioni effettuate dagli uffici, il quadro economico relativo ad un anno è così ipotizzabile:

A) proventi per concessioni e servizi cimiteriali	€ 160.000,00
B) proventi illuminazione votiva	€ 110.000,00
C) spese servizi cimiteriali (tumulazione manutenzioni) (sui quali dovrà essere calcolato il ribasso in sede di gara)	€ 55.000,00
D) costi di gestione e di utenza illuminazione votiva	€ 30.000,00
F) Costi personale dipendente	€ 90.000,00
G) SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	€ 95.000,00

Totale Spese € 270.000,00 – Totale Entrate € 270.000,00 = € 0,00

Considerato che:

per consolidato orientamento giurisprudenziale si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione (in tal senso - ex plurimis -: Cons. Stato, VI, 4 settembre 2012, n. 4682; id., V, 9 settembre 2011, n. 5068; id., V, 6 giugno 2011, n. 3377). Pertanto, si parla di concessione qualora l'operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si parla di appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione (Cons. Stato, VI, 4 settembre 2012, n. 4682, cit.; id, V, 6 giugno 2011, n. 3377).

Nel caso in oggetto è da definire come appalto di servizi;

il Comune, ai fini di una sostenibilità del contratto, ritiene opportuno appaltare i servizi per un periodo minimo di 3 anni eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 3.

Per la parte relativa ai servizi cimiteriali, quali le tumulazioni e le manutenzioni, le riscossioni ed i pagamenti verranno comunque gestiti dal Comune ed il corrispettivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, verrà riconosciuto alla Ditta appaltatrice con cadenza bimestrale;

Dato atto che

Si ritiene che sussistano i requisiti e le ragioni indicate dall'art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012, per scegliere la forma di affidamento dei servizi cimiteriali indicati in oggetto, per mezzo di appalto di servizi, ai sensi dell'art. 3 co.10 del D. Lgs. 163/2006, in quanto:

1. si ravvisano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per la prosecuzione dell'affidamento ad un soggetto terzo del servizio in questione, in quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali;

